



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 24 SETTEMBRE 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

OGGETTO: Rinuncia della società **A.S.D. RAFFAELE NICASTRO** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Prima Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **A.S.D. RAFFAELE NICASTRO** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (01.07.1983) e numero di matricola (45810), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, se sussistono, con decorrenza 25 agosto 2014.

OGGETTO: Rinuncia della società **S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Prima Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (28.09.2009) e numero di matricola (931562), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, se sussistono, con decorrenza 25 agosto 2014.

OGGETTO: Rinuncia della società **A.C.D. PISCOPIO** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Prima Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **A.C.D. PISCOPIO** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (10.09.2009) e numero di matricola (931297), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, se sussistono, con decorrenza 25 agosto 2014.

OGGETTO: Rinuncia della società **A.S.D. PRASAR** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Prima Categoria per disputare il Campionato di Terza Categoria.

Si comunica che il Segretario della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **A.S.D. PRASAR** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Terza Categoria, conservando l'anzianità di affiliazione (09.09.1997) e numero di matricola (610295), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati, con decorrenza 8 agosto 2014.

OGGETTO: Rinuncia della società **A.S.D. VIRTUS SOVERATO** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Promozione per disputare il Campionato di Terza Categoria.

Si comunica che il Segretario della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **A.S.D. VIRTUS SOVERATO** a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 al Campionato di Terza Categoria, conservando l'anzianità di affiliazione (29.07.1991) e numero di matricola (913819), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati, con decorrenza 8 agosto 2014.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

ORGANICO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande di iscrizione e la documentazione prodotta ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società:

aventi diritto:

1.	912942	ASPI	A.S.P.I. PADRE MONTI	di	Polistena
2.	936977	A.S.D.	ACADEMY CASTROVILLARI	di	Castrovillari
3.	916700	A.C.	ACQUAPPESA A.S.D.	di	Acquappesa
4.	919460	A.S.D.	AUDAX	di	Catanzaro
5.	204128	A.S.D.	BESIDIAE 1988	di	Bisignano
6.	919951	S.S.D.	BOYS MARINATE	di	Vibo Valentia
7.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Stignano
8.	68469		CALCIO CITTADELLABONIFATI	di	Bonifati
9.	917898		CALCIO GIOV. CATANZARESE	di	Catanzaro
10.	610019	A.S.D.	CALCISTICA S. SPINELLA	di	Melito Porto Salvo
11.	921359	A.S.D.	CARIATI	di	Cariati
12.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
13.	919504	A.S.D.	E. COSCARELLO CASTROLIBERO	di	Castrolibero
14.	921678	A.S.D.	F.C. MONTALTO UFFUGO	di	Montalto Uffugo
15.	918736	S.S.	F.SCICCHITANO M. CESARINI	di	Castrovillari
16.	912052	A.S.D.	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di	Pianopoli
17.	915668		HINTERREGGIO CALCIO SRL	di	Reggio Calabria
18.	206394	A.S.	JUVENTINA SIDERNO	di	Siderno
19.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
20.	919782	S.S.D.	MARCA	di	Cosenza
21.	75353	POL.	MIRTO CROSIA	di	Crosia
22.	935988	A.S.D.	OLYMPIC TIRRENO 2012	di	Scalea
23.	36310	U.S.D.	PAOLANA	di	Paola
24.	912188	S.C.	POLISPORTIVA PELLARESE	di	Reggio Calabria
25.	610091	A.S.D.	POPILBIANCO	di	Cosenza
26.	933873	U.S.D.	PRO CATANZARO	di	Catanzaro
27.	65625	N.S.	PRO COSENZA	di	Cosenza
28.	920781	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
29.	58807	A.S.D.	REGGIOMEDITERRANEA	di	Reggio Calabria
30.	43010	A.S.	ROCCELLA	di	Roccella Jonica
31.	935200	A.S.D.	ROSSANO SPORT	di	Rossano
32.	610622	A.S.D.	S.S.RENDE	di	Rende
33.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
34.	933876	A.S. D.	VILLESE CALCIO	di	Villa San Giovanni
35.	910859	A.S.	VIRTUS GIOIA	di	Gioia Tauro
36.	913819	A.S.D.	VIRTUS SOVERATO	di	Montepaone

Ammesse "in deroga" tra le non aventi diritto di partecipazione:

37.	941211	A.S.D.	ACADEMY CALCIO GIOIESE	di	Gioia Tauro
38.	936732		ALL STARS	di	Rende
39.	936311	A.S.D.	AUDAX BOVALINESE	di	Bovalino
40.	934731	A.S.D.	AUDAX LOCRI	di	Locri
41.	933451	A.S.D.	BOCA JONIO KR	di	Crotone
42.	74898	A.S.D.	CALCIO GALLICO CATONA	di	Reggio Calabria
43.	916643	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE	di	San Giovanni in Fiore
44.	914369	A.S.D.	CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro
45.	931589	A.S.D.	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	di	Corigliano C.
46.	936020	S.S.D.	INTERRIZZICONI	di	Rizziconi
47.	23560	POL.	ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	di	Isola Capo Rizzuto
48.	938447	A.S.D.	ISOLA DINO PRAIA A MARE	di	Praia a Mare
49.	940711	A.S.D.	NAPITIA	di	Pizzo
50.	73166	N.S.D.	PROMOSPORT	di	Lamezia Terme

51.	934697	A.S.D.	REAL VIBO	di	Vibo Valentia
52.	910127	A.S.	REGGIO 2000	di	Reggio Calabria
53.	933307	A.S.D.	ROSARNO NUCERA ROSSI	di	Rosarno
54.	610624	A.C.	SILA REGIA	di	Cotronei
55.	921763	S.S.D.	TAVERNA	di	Montalto Uffugo
56.	610720	U.S.	VIBONESE CALCIO SRL	di	Vibo Valentia
57.	932313	A.S.D.	VIGOR CATANZARO	di	Catanzaro

Ammesse "in deroga" tra le non aventi diritto di partecipazione - società professionistiche :

Il Consiglio Direttivo per motivi organizzativi ha deciso di ammettere al Campionato Regionale Allievi la sotto elencata società che parteciperà "fuori classifica":

58.	65199		VIGOR LAMEZIA	di	Lamezia Terme
-----	-------	--	---------------	----	---------------

Il Consiglio Direttivo, da atto della mancata iscrizione al Campionato Regionale Allievi da parte delle sotto elencate Società:

1.	910523	POL.	BIGSPORT CROTONE	di	Crotone
2.	932220	A.S.D.	CALCIO CITTANOVESE	di	Cittanova
3.	610667	S.S.	COMPRESORIO MONTALTO UFF.	di	Montalto Uffugo
4.	918455	A.S.	FOSSA DEI LEONI	di	Siderno
5.	931294	G.S.D.	GIOIA COTRONEI	di	Cotronei
6.	920411	POL.	JUVENTUS CLUB A.S.D.	di	Isola Capo Rizzuto
7.	940709	A.C.	LOCRI 1909	di	Locri
8.	933308	A.S.D.	MM CLUB SPORT	di	Corigliano Calabro
9.	67899	U.S.D.	PARENTI	di	Parenti
10.	910465	A.S.D.	REAL	di	Gioia Tauro
11.	933870	U.S.D.	REAL CATANZARO 1969	di	Catanzaro
12.	916491	S.S.	REAL JONADI GIOVANI	di	Jonadi
13.	912788	A.S.	REAL KROTON	di	Crotone
14.	921745	U.S.	SANT ANNA	di	Isola Capo Rizzuto

DATA INIZIO CAMPIONATO

Per come stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 2, le gare del campionato Allievi Regionali si disputeranno nella giornata di *Sabato* con possibile anticipo al *venerdì*.

L'inizio del Campionato Regionale Allievi è confermato per **SABATO 4 OTTOBRE 2014**.

COMPOSIZIONE GIRONI**GIRONE A**

A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI
A.S.D. BESIDIAE 1988
A.S.D. CARIATI
A.S.D. F.C. MONTALTO UFFUGO
S.S. F.SICCHITANO M. CESARINI
A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
POL. MIRTO CROZIA
A.S.D. POPILBIANCO
A.S.D. ROSSANO SPORT
A.S.D. S.S.RENDE
SPORTING CLUB CORIGLIANO
S.S.D. TAVERNA

GIRONE B

A.C. ACQUAPPESA A.S.D.
ALL STARS
CALCIO CITTADELLABONIFATI
A.C.D. CITTA AMANTEA 1927
A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO
A.S.D. ISOLA DINO PRAIA A MARE
S.S.D. MARCA
A.S.D. OLYMPIC TIRRENO 2012
U.S.D. PAOLANA
N.S. PRO COSENZA
POL. REAL COSENZA

GIRONE C

A.S.D. AUDAX
A.S.D. BOCA JONIO KR
CALCIO GIOV. CATANZARESE
A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE
A.S.D. CATANZARO LIDO 2004
POL. ISOLA CAPO RIZZUTO SSD
S.S.D. KENNEDY J.F.
U.S.D. PRO CATANZARO
A.C. SILA REGIA
A.S.D. VIGOR CATANZARO
A.S.D. VIRTUS SOVERATO

GIRONE D

ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI
A.S.D. ACADEMY CALCIO GIOIESE
S.S.D. BOYS MARINATE
A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI
S.S.D. INTERRIZZICONI
A.S.D. NAPITIA
N.S.D. PROMOSPORT
A.S.D. REAL VIBO
A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI
U.S. VIBONESE CALCIO SRL
VIGOR LAMEZIA
A.S. VIRTUS GIOIA

GIRONE E

A.S.D. AUDAX BOVALINESE
A.S.D. AUDAX LOCRI
S.C. C.S.P.R. 94
A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA
A.S.D. CALCISTICA S. SPINELLA
HINTERREGGIO CALCIO SRL
A.S. JUVENTINA SIDERNO
S.C. POLISPORTIVA PELLARESE
A.S. REGGIO 2000
A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA
A.S. ROCCELLA
A.S. D. VILLESE CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

ORGANICO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande di iscrizione e la documentazione prodotta ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società:

aventi diritto:

1.	936977	A.S.D.	ACADEMY CASTROVILLARI	di	Castrovillari
2.	920171	A.S.D.	ACADEMY CROTONE	di	Crotone
3.	919460	A.S.D.	AUDAX	di	Catanzaro
4.	936311	A.S.D.	AUDAX BOVALINESE	di	Bovalino
5.	910523	POL.	BIGSPORT CROTONE	di	Crotone
6.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Stignano
7.	74898	A.S.D.	CALCIO GALLICO CATONA	di	Reggio Calabria
8.	915298	A.S.D.	CALCIO LAMEZIA	di	Lamezia Terme
9.	921359	A.S.D.	CARIATI	di	Cariati
10.	914369	A.S.D.	CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro
11.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
12.	919504	A.S.D.	E. COSCARELLO CASTROLIBERO	di	Castrolibero
13.	918736	S.S.	F. SCICCHITANO M. CESARINI	di	Castrovillari
14.	931589	A.S.D.	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	di	Corigliano C.
15.	13140	U.S.	GIOIOSA JONICA A.S.D.	di	Gioiosa Jonica
16.	915668		HINTERREGGIO CALCIO SRL	di	Reggio Calabria
17.	938447	A.S.D.	ISOLA DINO PRAIA A MARE	di	Praia a Mare
18.	206394	A.S.	JUVENTINA SIDERNO	di	Siderno
19.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
20.	919782	S.S.D.	MARCA	di	Cosenza
21.	610091	A.S.D.	POPILBIANCO	di	Cosenza
22.	65625	N.S.	PRO COSENZA	di	Cosenza
23.	920781	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
24.	910127	A.S.	REGGIO 2000	di	Reggio Calabria
25.	43010	A.S.	ROCCELLA	di	Roccella Ionica
26.	610622	A.S.D.	S.S. RENDE	di	Rende
27.	610624	A.C.	SILA REGIA	di	Cotronei
28.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
29.	912426	A.S.	VALANIDI CALCIO GIOVANILE	di	Reggio Calabria
30.	610720	U.S.	VIBONESE CALCIO S.R.L.	di	Vibo Valentia
31.	932313	A.S.D.	VIGOR CATANZARO	di	Catanzaro
32.	933876	A.S.D.	VILLESE CALCIO	di	Villa San Giovanni
33.	913819	A.S.D.	VIRTUS SOVERATO	di	Montepaone

Ammesse "in deroga" tra le non aventi diritto di partecipazione:

34.	941211	A.S.D.	ACADEMY CALCIO GIOIESE	di	Gioia Tauro
35.	941454	A.S.D.	ACADEMY LAMEZIA	di	Lamezia Terme
36.	68469		CALCIO CITTADELLABONIFATI	di	Bonifati
37.	934731	A.S.D.	AUDAX LOCRI	di	Locri
38.	938153	F.C.D.	DAVOLI ACADEMY	di	Davoli
39.	915334	C.S.	ELISIR	di	Crosia
40.	931265	F.C.D.	ENOTRIA TORTORA	di	Tortora
41.	36310	U.S.D.	PAOLANA	di	Paola
42.	932012	A.S.N.	PIETRO MANCINI TORRE ALTA	di	Cosenza
43.	941242	A.S.D.	REAL JONICA	di	Monasterace
44.	935200	A.S.D.	ROSSANO SPORT	di	Rossano
45.	921763	S.S.D.	TAVERNA	di	Montalto Uffugo
46.	910859	A.S.	VIRTUS GIOIA	di	Gioia Tauro

Ammesse "in deroga" tra le non aventi diritto di partecipazione - società professionistiche :

Il Consiglio Direttivo per motivi organizzativi ha deciso di ammettere al Campionato Regionale Giovanissimi la sotto elencata società che parteciperà "fuori classifica":

47.	933800		CATANZARO CALCIO 2011 SRL	di	Catanzaro
48.	65199		VIGOR LAMEZIA	di	Lamezia Terme

Il Consiglio Direttivo, da atto della mancata iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi da parte delle sotto elencate Società:

1.	938879	A.S.D.	ACLI SPORTING CLUB	di	Cirò Marina
2.	913184	A.S.	ASISPORT TAURIANOVA	di	Taurianova
3.	7670	A.P.D.	BRANCALEONE	di	Brancaleone
4.	610667	S.S.	COMPENSORIO MONTALTO UFF.	di	Montalto Uffugo
5.	911414	U.S.C.	DON BOSCO	di	Monasterace
6.	921980	A.C.D.	E. MORRONE CAMPUS CALABRIA	di	Cosenza
7.	912052	A.S.D.	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di	Pianopoli
8.	930988	A.S.D.	FRANCESCO VERDOLIVA	di	Catanzaro
9.	910073	S.C.D.	JUNIOR TROPEA	di	Tropea
10.	75353	POL.	MIRTO CROSIA	di	Crosia
11.	206534	A.S.D.	REAL FOOTBALL SCALEA	di	Scalea
12.	931598	A.S.D.	VIRTUS SALINE JONICHE	di	Montebello Jonico

DATA INIZIO CAMPIONATO

Per come stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 2, le gare del campionato Giovanissimi Regionali si disputeranno nella giornata di *Domenica* con possibile posticipo al *lunedì*.

L'inizio del Campionato Regionale Giovanissimi è confermato per **DOMENICA 5 OTTOBRE 2014**.

COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A

A.S.D.	ACADEMY CASTROVILLARI
A.S.D.	CARIATI
C.S.	ELISIR
S.S.	F. SCICCHITANO M. CESARINI
A.S.D.	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
A.S.N.	PIETRO MANCINI TORRE ALTA
A.S.D.	POPILBIANCO
POL.	REAL COSENZA
A.S.D.	ROSSANO SPORT
A.S.D.	S.S. RENDE
	SPORTING CLUB CORIGLIANO
S.S.D.	TAVERNA

GIRONE B

A.S.D.	ACADEMY LAMEZIA
	CALCIO CITTADELLABONIFATI
A.S.D.	CALCIO LAMEZIA
A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927
A.S.D.	E. COSCARELLO CASTROLIBERO
F.C.D.	ENOTRIA TORTORA
A.S.D.	ISOLA DINO PRAIA A MARE
S.S.D.	MARCA
U.S.D.	PAOLANA
N.S.	PRO COSENZA
U.S.	VIBONESE CALCIO S.R.L.
	VIGOR LAMEZIA

GIRONE C

A.S.D.	ACADEMY CROTONE
A.S.D.	AUDAX
POL.	BIGSPORT CROTONE
S.C.	C.S.P.R. 94
	CATANZARO CALCIO 2011 SRL
A.S.D.	CATANZARO LIDO 2004
F.C.D.	DAVOLI ACADEMY
S.S.D.	KENNEDY J.F.
A.S.D.	REAL JONICA
A.C.	SILA REGIA
A.S.D.	VIGOR CATANZARO
A.S.D.	VIRTUS SOVERATO

GIRONE D

A.S.D.	ACADEMY CALCIO GIOIESE
A.S.D.	AUDAX BOVALINESE
A.S.D.	AUDAX LOCRI
A.S.D.	CALCIO GALLICO CATONA
U.S.	GIOIOSA JONICA A.S.D.
	HINTERREGGIO CALCIO SRL
A.S.	JUVENTINA SIDERNO
A.S.	REGGIO 2000
A.S.	ROCCELLA
A.S.	VALANIDI CALCIO GIOVANILE
A.S.D.	VILLESE CALCIO
A.S.	VIRTUS GIOIA

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



Roma, 23 settembre 2014

Protocollo: 1638/AM//MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

OGGETTO: Provvedimenti normativi settembre 2014

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0010529, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Alberto Mambelli

Prot. n. 0010529

Roma, 19.09.2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto – Legge 22 agosto 2014, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno.

B) Ministero della Salute – Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 4, comma 10 – septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125

C) Art. 29 Schema decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali” – detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

D) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

A) Decreto - Legge 22 agosto 2014, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno”.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 22 agosto 2014 il decreto indicato all’oggetto, con il quale il Governo ha approntato nuove misure volte a contrastare i fenomeni di illegalità e violenza connessi alle manifestazioni sportive.

In primo luogo, l'art. 1 del decreto in questione inasprisce le misure sanzionatorie connesse alla fattispecie di reato delineata dall'art. 1 della legge 401/1989 (frode in competizioni sportive). Ciò premesso, «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente dal corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni (in luogo di «da un mese a un anno») e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000» (in luogo di «da euro 258 a euro 1.032»).

Peraltro, nel caso in cui il risultato della competizione oggetto di frode fosse influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, la pena originariamente prevista (reclusione da tre mesi a due anni) è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si rammenta, tuttavia, che tali disposizioni inizieranno a spiegare i propri effetti a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Un'altra importante misura adottata dal decreto - legge in questione consiste nella statuizione di modifiche all'art. 6 della legge 401/1989, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. "DASPO").

Ciò premesso, per effetto del suddetto intervento emendativo, il questore può disporre il divieto di accesso (DASPO) ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro i quali partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Tale divieto può essere stabilito non più solo nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati connessi alle manifestazioni sportive (aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, porto d'armi senza autorizzazione o di oggetti contundenti, uso di caschi protettivi, discriminazione razziale, lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive), ma, più in generale, per tutti i delitti contro l'ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo, commessi mediante violenza, e per coloro i quali introducano o esponano striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce.

Il DASPO può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro i quali, sulla base degli elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze.

In particolare, in caso di condotta di gruppo, la durata del DASPO non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona che risulti essere già destinataria del DASPO è sempre operante la prescrizione, ma la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.

Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del divieto medesimo. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ne ha disposto l'ultimo. Tale cessazione è concessa a condizione che il soggetto interessato abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

Inoltre, tra gli altri interventi adottati, si segnalano i seguenti:

- il divieto di introduzione negli stadi di «altre scritte o immagini che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce», fermo restando il già previsto divieto di introduzione o esposizione di striscioni o cartelli inneggianti alla violenza; coloro i quali violano tale prescrizione possono essere sanzionati con DASPO;
- l'ampliamento del divieto, in capo alle società sportive, di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. Il divieto è stato esteso ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. È fatto, altresì, divieto per le società di stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di DASPO aventi ad oggetto la concessione dei diritti conferiti dalla registrazione (segni distintivi, marchi);
- l'ampliamento del divieto, nei confronti delle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- la possibilità per il Ministro dell'Interno di disporre, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza e con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Ciò in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio e al di fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza. Con lo stesso decreto è disposto il divieto di vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate;
- è consentita l'applicazione dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti di coloro i quali commettono reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica o religiosa;
- sono semplificate le procedure amministrative preordinate al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione di interventi che sono finalizzati ad implementare negli impianti sportivi standard di sicurezza più elevati, in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale;
- sono inasprite le sanzioni per chiunque entri negli impianti, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattenga, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto.

Si segnala, infine, che il disegno di legge di conversione del presente decreto (AC 2616) è attualmente in discussione in prima lettura alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 21 ottobre 2014.

B) Ministero della Salute - Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125.

Il Ministro della Salute, in data 8 agosto 2014, ha approvato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Ciò premesso, è opportuno sottolineare che le suddette Linee Guida non si applicano all'attività ludica e amatoriale, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (cd. "decreto Balduzzi"), l'attività "ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."

Resta ferma, inoltre, la distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica, che, in base al DM 18 febbraio 1982, è demandata alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, così come la determinazione dell'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.

In base alle suddette Linee Guida, si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate:

- da coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- coloro i quali partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- dagli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche (non, quindi, per l'educazione motoria curricolare).

Tale classificazione risulta essere sostanzialmente analoga a quella illo tempore stabilita dal DM 28 febbraio 1983, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".

I certificati per l'attività sportiva non agonistica continuano a poter essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nonché dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI.

Coloro i quali praticano attività sportive non agonistiche devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Gli esami clinici necessari ai fini del rilascio del suddetto certificato medico risultano essere: anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita,

elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il medico certificatore è tenuto a conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché della ulteriore documentazione eventualmente prodotta.

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono assolvere a tale obbligo anche mediante registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto ministeriale recante le suddette Linee Guida è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

C) Art. 29 Schema decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" – detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

E' in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 99), licenziato con parere favorevole dalle competenti Commissioni di Camera e Senato e adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che, all'articolo 7, ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi in materia di semplificazione, finalizzati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

Tale decreto reca una disposizione di notevole interesse per l'ordinamento sportivo dal momento che all'art. 29 (rubricato "Detrazione forfettaria per prestazioni di sponsorizzazione), nel modificare l'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972, prevede un regime forfettario di determinazione dell'IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento.

Con la suddetta modifica normativa, pertanto, muta il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento: in particolare, è stata aumentata al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Ciò premesso, considerato che i soggetti che optano per l'applicazione del regime fiscale agevolato ex lege 398/1991 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 25 della legge 133/1999) applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dal citato art. 74, comma 6, DPR 633/1972, attraverso tale modifica è stata stabilita un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra quelle per le quali la detrazione è forfettizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di sponsorizzazione (per le quali, di converso, la detrazione

è attualmente pari al 10 per cento), mentre resta fissa la riduzione a un terzo per le operazioni di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

La ratio di tale intervento emendativo è da individuarsi nell'ottica della riduzione del contenzioso, dovuto, in particolare, alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.

Il decreto in oggetto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

D) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 210 del 10 settembre 2014, è stato pubblicato l'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

In detto elenco, che l'ISTAT è tenuto a pubblicare annualmente sulla Gazzetta Ufficiale a norma della citata disposizione di legge, tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali sono elencati tra gli altri:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- CONI Servizi S.p.a.
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

Sono state inserite, altresì, le seguenti Federazioni:

- Federazione Italiana giuoco squash (FIGS)
- Federazione ciclistica italiana (FCI)
- Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione italiana badminton (FIBa)
- Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- Federazione Italiana bocce (FIB)
- Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- Federazione italiana canottaggio (FIC)
- Federazione italiana cronometristi (FICr)
- Federazione Italiana danza sportiva (FIDS)
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- Federazione Italiana golf (FIG)
- Federazione italiana hockey (FIH)
- Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- Federazione italiana motonautica (FIM)
- Federazione Italiana nuoto (FIN)
- Federazione Italiana pallacanestro (FIP)
- Federazione Italiana pallavolo (FIPAV)
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS)
- Federazione Italiana pesistica (FIPE)
- Federazione italiana scherma (FIS)
- Federazione Italiana sci nautico e wakeboard (FISW)
- Federazione italiana sport equestri (FISE)
- Federazione italiana taekwondo (FITA)

- Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- Federazione italiana triathlon (FITRI)
- Federazione italiana vela (FIV)
- Federazione motociclistica italiana (FMI)
- Federazione pugilistica italiana (FPI)
- Unione italiana tiro a segno (UIITS)

Considerata la complessità della materia e gli effetti connessi all'inclusione delle Federazioni nell'ambito dell'elenco ISTAT, si rappresenta che sono in corso contatti ad hoc tra il Presidente ed il Segretario Generale del CONI ed i vertici dell'ISTAT, all'esito dei quali si provvederà a dare tempestiva informazione.

Cordiali saluti.


Roberto Fabricini
Segretario Generale